



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
PROGETTO DI LEGGE N. 1/XVI**

**IM BEGEHRENSGESETZENTWURF NR. 1/XVI
ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

- | | |
|--|--|
| - Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 – articoli 21 e seguenti, 24, 25, 29 e seguenti, articoli 32-bis, 32-ter e 33; | - Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 223 vom 20. März 1967 – Artikel 21 und nachfolgende, 24, 25, 29 und nachfolgende, Artikel 32-bis, 32-ter und 33; |
| - Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 – articolo 244; | - Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 – Artikel 244; |
| - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – articolo 2, comma 30; | - Gesetz Nr. 244 vom 24. Dezember 2007 – Artikel 2 Absatz 30; |
| - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – articoli 79, comma 1 e 80, comma 1; | - Legislativdekret Nr. 267 vom 18. August 2000 – Artikel 79 Absatz 1 und Artikel 80 Absatz 1; |
| - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – articolo 16, comma 21. | - Gesetzesdekret Nr. 138 vom 13. August 2011 umgewandelt in das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011 – Artikel 16 Absatz 21. |

Art. 61 Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29

Art. 62 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

(2) Vedi, anche, l' art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244 .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Titolo I

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 1 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 1 (3)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 .

(3) Articolo così sostituito dall' art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39 .

Art. 2 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1 , e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2 (4)

Non sono elettori:

[a] coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; (5) (6)]

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della

cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. (34)

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale. (34)

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta. (34)

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale competente. (34)

(34) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

→ **Art. 21 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 18**, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16* , commi 1 e 2

e succ.

In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. (35)

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

(35) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, così modificato dall' *art. 238, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* .

Art. 22 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4° e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16* , commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°

I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni. (36)

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio. (37)

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale

soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti. (37)

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti. (37)

(36) Comma così sostituito dall' *art. 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(37) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

Art. 23 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 18, comma 5°, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16* , commi 12°, 13°, 14° e 15°

I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. (38)

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza. (38)

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente. (38)

(38) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

→ **Art. 24 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 18**, ultimo comma, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16* , ultimo comma (39)

A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla *legge 4 aprile 1985, n. 117* .

(39) Articolo modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 120* .

→ **Art. 25 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 19**

Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. (40)

Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. (41)

Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. (42)

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli *articoli 21 , 22 , 23 e 24* .

(40) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 2, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, così modificato dall' *art. 238, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* .

(41) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 2, L. 30 giugno 1989, n. 244*

(42) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

Art. 26 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 20

Qualora la circoscrizione di un circondario giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia. (43)

Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria. (43)

(43) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

Art. 27 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 21

La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari. (44)

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco. (45)

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

(44) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(45) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 8, L. 16 gennaio 1992, n. 15* .

Art. 28 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17 (48)

Decorso il termine di cui all' *art. 18* , e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale (46) :

- 1) un esemplare dei due elenchi di cui all' *art. 16* corredati di tutti i documenti relativi;
- 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
- 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. (47)

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 53. (47)

(46) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(47) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(48) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell' *art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340* , si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l' *art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244* .

→ **Art. 29 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18**

l. succ. La Commissione elettorale circondariale (49) :

- 1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell' *art. 20* , dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32. (50)

(49) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(50) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

Art. 30 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. (51)

Nei dieci giorni successivi l'Ufficio elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. (52)

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficio elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficio elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario. (53)

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell' *art. 19* , ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. (51)

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali. (51)

(51) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(52) Comma così modificato dall' *art. 26, comma 8, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340* , con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(53) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* , e, successivamente, dall' *art. 26, comma 8, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340* , con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 31 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 4, ultimo comma, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4* , commi 3°, 4°, 5° e 6° (56)

Le liste elettorali, salvo il disposto dell' *art. 32* , non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. (54)

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. (55)

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. (55)

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si procederà ad una nuova unificazione. (55)

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 47 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, ed anche dell' *art. 7* , secondo comma, e dell' *art. 11* , quinto comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell' *art. 7* , ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione.

(55) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(56) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell' *art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340* , si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l' *art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244* .

Art. 32 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 25, e *legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32* , comma 2

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; (65)

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all' *art. 2* , comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso; (57) (65)

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione a anagrafica; (65)

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. (58)

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti: le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. (59)

La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune. (60)

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). (61)

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. (62)

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. (63)

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. (60) (64)

La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. (60)

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli *articoli 11 , 20 e 29* .

(57) Numero sostituito dall' *art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15* e, successivamente, così modificato dall' *art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* , a decorrere dal quarantacinquesimo

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(58) Numero aggiunto dall' *art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* .

(59) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* e, successivamente, dall' *art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340* , con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(60) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(61) Comma così sostituito dall' *art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* .

(62) Comma sostituito dall' *art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* e, successivamente, dall' *art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43* .

(63) Comma aggiunto dall' *art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* e, successivamente, così modificato dall' *art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43* .

(64) Comma aggiunto dall' *art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40* .

(65) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lettera c), D.L. 27 gennaio 2009, n. 3* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26* .

➔ **Art. 32-bis (66)**

Decorso il termine di cui al quarto comma dell' *art. 32* relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. (67)

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all' *art. 36* .

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(66) Articolo inserito dall' *art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40* .

(67) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

➔ **Art. 32-ter (68)**

Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell' *art. 32* , il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

(68) Articolo inserito dall' *art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15* .



Art. 33 Legge 22 gennaio 1966, n. 1 , art. 21 (71)

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età. (69)

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. (70)

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale. (70)

(69) Comma così sostituito dall' *art. 18, L. 8 marzo 1975, n. 39* .

(70) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244* .

(71) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell' *art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340* , si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l' *art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244* .

Titolo III

DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

Art. 34 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32 , comma 3

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500. (72)

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. (72)

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. (73)

(72) Comma così sostituito dall' *art. 55, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449* .

(73) Comma aggiunto dall' *art. 55, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449* .

Art. 35 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22 (74)

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all' *art. 16* , provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.



Art. 244 (Commissione o sottocommissione elettorale circondariale – Esame e ammissione delle candidature)

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:

- a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 240, comma 4, e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;
- b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;
- c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 242, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo, che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per

essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della provincia o con quelli presentati in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

- e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del presidente della provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;
 - f) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;
 - g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
 - h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 242, comma 1, lettera c);
 - i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 239, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;
-
-

1) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.

2. La riconsiliazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la riconsiliazione dell'unica lista o di tutte le liste a essa collegate. La riconsiliazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate a una candidatura alla carica di sindaco comporta la riconsiliazione della candidatura medesima.

3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 241 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, verifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 241 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.

9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al commissario del governo.

Art. 245 (Pubblicazione del manifesto delle candidature)

1. Le decisioni di cui all'articolo 244 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

2. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti il manifesto deve contenere il contrassegno

dem Wahltag an die gebietsmäßig zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

Art. 243 Listenbeauftragte und Listenvertreter

(1) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission übermittelt dem Bürgermeister bis spätestens 12.00 Uhr des Freitags vor dem Wahltag das Namensverzeichnis der Listenbeauftragten laut Art. 242 Buchst. e).

(2) Die Namhaftmachungen der Listenvertreter laut Art. 242 Buchst. e) müssen bis spätestens 12.00 Uhr des Samstags vor dem Wahltag dem Bürgermeister übergeben werden, der sie an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden weiterleitet bzw. am Samstagnachmittag oder am Morgen des Wahltags – jedoch vor Beginn der Wahlhandlungen – direkt den einzelnen Vorsitzenden übergibt.



Art. 244 Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission – Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen

(1) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission nimmt innerhalb des dritten Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen Folgendes vor:

- a) sie führt die im Art. 240 Abs. 4 vorgesehenen Amtshandlungen durch und weist die Listen zurück, wenn infolge der Kürzung die Zahl der Kandidaten niedriger als die für die Zulassung erforderliche Mindestzahl ist;
- b) sie überprüft, ob die Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds von der vorgeschriebenen Anzahl

- Wahlberechtigter unterschrieben wurden, und weist die Listen zurück, für die dies nicht zutrifft;
- c) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück und streicht die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds aus den Listen, wenn festgestellt wird, dass für sie einer der Umstände laut Art. 10 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zutrifft, bzw. wenn für die betreffende Person die Annahmeerklärung laut Art. 242 – der für die Gemeinden der Provinz Bozen außerdem die Bescheinigung oder die Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beizulegen ist – fehlt oder unvollständig ist. Sie weist ferner die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück und streicht die Namen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds aus den Listen, wenn die Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten fehlt;
 - d) sie weist die Listenzeichen zurück, die von nicht berechtigten Personen vorgelegt wurden, sowie solche, die mit den bekanntlich von anderen Parteien oder politischen Gruppen verwendeten Listenzeichen identisch sind oder leicht verwechselt werden können bzw. die Symbole oder Bestandteile enthalten, die für Symbole kennzeichnend sind, welche traditionell von im Landtag vertretenen Parteien oder politischen Gruppen verwendet werden und somit die Wahlberechtigten irreführen können; außerdem weist sie die Listenzeichen zurück, die mit Listenzeichen identisch oder verwechselbar sind, die beim Präsidium der Landesregierung hinterlegt bzw. bereits vorgelegt wurden oder die religiöse Symbole oder Gegenstände wiedergeben; in diesen Fällen gewährt die Kommission bzw. Unterkommission eine Frist
-

- von höchstens vierundzwanzig Stunden für die Vorlegung eines neuen Listenzeichens;
- e) sie stellt fest, ob die Listen, deren Listenzeichen mit den bei der Landesregierung hinterlegten identisch sind, von Personen vorgelegt wurden, die mit einer von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder der politischen Gruppe, die das Listenzeichen hinterlegt hat, ausgestellten Vollmacht und mit der vorgeschriebenen Bestätigung des jeweiligen Landeshauptmanns ausgestattet sind, und weist die Listen zurück, für die dies nicht zutrifft;
 - f) sie streicht die Namen der Kandidaten, die bereits in anderen vorher vorgelegten Listen enthalten sind oder – bei Wahlen außerhalb des allgemeinen Wahltermins – bereits in einer anderen Gemeinde das Amt des Bürgermeisters oder eines Gemeinderatsmitglieds bekleiden;
 - g) sie weist die Listen zurück, deren Kandidatenzahl unter der vorgeschriebenen Mindestzahl liegt, und verkürzt durch Streichung der letzten Namen die Listen, deren Kandidatenzahl die zugelassene Höchstzahl überschreitet;
 - h) sie weist die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters zurück, die keine Angabe über die verbundene Liste oder die verbundenen Listen bzw. keine Angabe über die Bezugslisten laut Art. 242 Abs. 1 Buchst. c) enthalten;
 - i) sie weist die Listen zurück, die keine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters vorlegen oder keine Verbindung mit einer anderen Kandidatur gemäß Art. 239 erklärt haben, mit Ausnahme der in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern vorgelegten Listen;
 - l) sie streicht aus der Liste der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das

Amt des Bürgermeisters, der eventuell in derselben Liste enthalten ist.

(2) Die Zurückweisung der Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zieht die Zurückweisung der einzigen damit verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundenen Listen nach sich. Die Zurückweisung der einzigen mit einer Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters verbundenen Liste bzw. sämtlicher damit verbundenen Listen hat die Zurückweisung der Kandidatur zur Folge.

(3) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission überprüft, ob die im Sinne des Art. 241 vorgelegten Erklärungen über die Listenverbindungen gegenseitig sind, und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen die Listen aus, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern überprüft sie außerdem, ob die eventuell im Sinne und für die Zwecke laut Art. 241 eingegangenen Listenverbindungen ausschließlich von den Listen vorgenommen wurden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen, und schließt von der Gruppe der verbundenen Listen die Listen aus, die diese Voraussetzung nicht erfüllen.

(4) Jeder Listenbeauftragte kann bis zum dritten Tag nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Kandidaturen von den Beanstandungen der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission und von den Änderungen Kenntnis nehmen, die von dieser an der Liste vorgenommen wurden.

(5) Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission tritt binnen 9.00 Uhr des vierten darauf folgenden Tages zusammen, um eventuell die Listenbeauftragten der beanstandeten oder abgeänderten Listen anzuhören, neue Dokumente zum einzigen Zweck der Behebung von Unregelmäßig-

keiten oder sachlichen Fehlern in den Unterlagen laut Art. 242 dieses Gesetzes zuzulassen und neue Listenzeichen anzunehmen; sie beschließt sofort über die vorgenommenen Änderungen.

(6) Nach der endgültigen Genehmigung sämtlicher Kandidaturen jeder einzelnen Gemeinde legt die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission durch Auslosung die Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und der Kandidatenlisten für den Gemeinderat fest. Für die Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung unter den Listen für den Gemeinderat. Für die Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und für die Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern erfolgt die Auslosung getrennt für die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und für die Kandidatenlisten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds.

(7) Der Auslosung können auf Antrag die Beauftragten der vorgelegten Listen beiwohnen.

(8) Die Reihenfolge der Kandidatenlisten für den Gemeinderat wird durch numerische Auslosung ungeachtet der Reihenfolge der Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters festgelegt.

(9) Die Entscheidungen der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission sind endgültig und werden auch dem Regierungskommissär zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Art. 245 Veröffentlichung des Plakats mit den Kandidaturen



SENATO DELLA REPUBBLICA

L. n. 244/2007

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 21 dicembre 2007, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati:*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in

245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono

attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città

art. 2 →



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

***Aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
(Pubblicato nella Gazzetta Uff. della Repubblica Italiana n. 36 del 12 febbraio 2019)***

A cura del Dott. Roberto Pacella

Coordinamento ministeriale Dott. Giancarlo Verde

Febbraio 2019

stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità³⁰.

Articolo 79 Permessi e licenze.



1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Abrogato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro³¹.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,

presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Articolo 80

Oneri per permessi retribuiti³².

 **1.** Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67³³.

Articolo 81

Aspettative.

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.

Articolo 82³⁴ 35

Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle

comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente³⁶.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Abrogato.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Abrogato.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità

montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) Soppressa.

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

Articolo 83

Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Articolo 84

Rimborso delle spese di viaggio.

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo

³² Vedi, anche, l'articolo 1, commi 14, 24 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

³³ Si veda, al riguardo, l'articolo 16, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", il quale recita:

Art. 16

*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*

...omissis...

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

³⁴ **N.B.:** In applicazione dell'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUOEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è stata sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Da ultimo, è altresì intervenuto l'articolo 1, comma 120, della legge 13 dicembre 2010, numero 220.

³⁵ Si veda, in deroga, l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante: "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017".

Art. 9-bis

Indennità di funzione

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale».

³⁶ L'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

[4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. ⁽¹⁴⁵⁾]

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. ⁽¹⁴⁶⁾

[6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. ⁽¹⁴⁵⁾]

[7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse. ⁽¹⁴⁵⁾]

(144) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(145) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(146) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali ⁽¹⁴⁷⁾

In vigore dal 15 agosto 2012

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. ⁽¹⁴⁹⁾

2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei

conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. ^{(150) (151)}]

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
- c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
- d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».

→ 21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole». ⁽¹⁴⁸⁾